

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2013, n. 55-5684

**Dipendente Dott. Gianfranco Corgiat Loia; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione dell'Assessore Vignale:

Con nota prot. n. 5689 del 22 febbraio 2013, l'Università degli Studi di Torino ha chiesto l'autorizzazione per il Dott. Gianfranco Corgiat Loia, dirigente regionale assegnato alla Direzione Sanità, ad assumere un incarico di insegnamento, in materia di organizzazione della responsabilità aziendale mod., relazioni con autorità di controllo e comunicazione con i consumatori per il Master in "Responsabilità e gestione della qualità nell'impresa alimentare" per l'anno accademico 2012/2013, 2° semestre, con un impegno totale di 36 ore.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di insegnamento conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2013 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di insegnamento era 3, e che, peraltro, al dipendente sopra citato è stato autorizzato per il corrente anno un solo incarico di insegnamento esterno;

visto che l'incarico non compromette o interferisce significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dipendente è addetto e che non si trova in situazione di incompatibilità rispetto agli interessi della Regione Piemonte;

ritenuto che nella fattispecie sussistono i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dall'Università direttamente al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;  
visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;  
visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

il dipendente Dott. Gianfranco Corgiat Loia, dirigente regionale assegnato alla Direzione Sanità, è autorizzato, in parziale sanatoria, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di insegnamento a favore della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino, per un totale di 36 ore di docenza, per l'anno accademico 2012/2013, 2° semestre.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati al dipendente direttamente dall'Università, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)